

 <p><b>Ministero dell'Istruzione e del Merito</b>          Istituto Comprensivo "L. DA VINCI"          Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado          Via Colli - 21022 AZZATE (VA)          Tel. 0332/459444          e-mail: <a href="mailto:VAIC806008@istruzione.it">VAIC806008@istruzione.it</a>  <a href="mailto:VAIC806008@pec.istruzione.it">VAIC806008@pec.istruzione.it</a>          codice fiscale: 80010400127          CUF: UF0Y5J -- Cod IPA: istsc_vaic806008</p>	  <p><b>UNIONE EUROPEA</b>          Fondo sociale europeo          Fondo europeo di sviluppo regionale</p>  <p>Ministero dell'Istruzione</p> <hr/> <p><b>FUTURA</b></p>  <p>Finanziato dall'Unione europea          NextGenerationEU</p>  <p>Ministero dell'Istruzione e del Merito</p>  <p><b>LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI</b>          PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA</p>
---	---

Protocollo e data vedi segnatura

Ai Genitori degli alunni in età di obbligo scolastico-scuola primaria

Ai Coordinatori delle scuole dell'infanzia

**Oggetto: Eventuale trattenimento degli alunni in età dell'obbligo scolastico presso la Scuola dell'Infanzia – a.s. 2025-2026**

In riferimento alla Nota Ministeriale n. 47577 del 26/11/2024 "Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2025/2026", si forniscono di seguito alcune indicazioni in merito all'eventuale trattenimento degli alunni alla scuola dell'infanzia.

**Inderogabilità dell'inizio dell'obbligo scolastico a sei anni ed eccezionalità del trattenimento alla scuola dell'infanzia**

Art.5 *L'obbligo decennale di istruzione, (...) riguarda la fascia di età compresa tra i sei e i sedici anni (...)*

Art.4.2 *I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale: "iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2025"*

*"Con riferimento alle deroghe all'obbligo di istruzione riguardanti bambini di sei anni con disabilità o che sono stati adottati, concernenti il possibile trattenimento per un anno nella scuola dell'infanzia, si ricorda che le stesse sono consentite su richiesta della famiglia in casi circostanziati, supportati da documentazione che ne attesti la necessità, e in via del tutto eccezionale. Si rinvia sull'argomento alle "Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio delle alunne e degli alunni che sono stati adottati - 2023" (prot. n. 5 del 28.03.2023), nonché all'articolo 114, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297"*

Si ricorda altresì che l'art. 114, c. 5 del DLgs n. 297 del 1094, nei primi 5 commi si articola come segue: «1. Il sindaco ha l'obbligo di trasmettere ogni anno, prima della riapertura delle scuole, ai direttori didattici l'elenco dei fanciulli che per ragioni di età sono soggetti all'obbligo scolastico, con l'indicazione del nome dei genitori o di chi ne fa le veci.

*Iniziato l'anno scolastico, l'elenco degli obbligati è confrontato con i registri dei fanciulli iscritti nelle scuole al fine di accertare chi siano gli inadempienti.*

*L'elenco degli inadempienti viene, su richiesta dell'autorità scolastica, affisso nell'albo pretorio per la durata di un mese. Trascorso il mese dell'affissione di cui al comma 3, il sindaco ammonisce la persona responsabile dell'adempimento invitandola ad ottemperare alla legge. Ove essa non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza dei fanciulli dalla scuola pubblica, o non ve li presenti entro una settimana dall'ammonizione, il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale. Analoga procedura è adottata in caso di assenze ingiustificate durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico».*



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
Istituto Comprensivo "L. DA VINCI"  
Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado  
Via Colli - 21022 AZZATE (VA)  
Tel. 0332/459444  
e-mail: [VAIC806008@istruzione.it](mailto:VAIC806008@istruzione.it)  
[VAIC806008@pec.istruzione.it](mailto:VAIC806008@pec.istruzione.it)  
codice fiscale: 80010400127  
CUF: UF0Y5J -- Cod IPA: istsc\_vaic806008



**UNIONE EUROPEA**  
Fondo europeo di sviluppo regionale



Ministero dell'Istruzione

**FUTURA**

**LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI**

Finanziato dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione e del Merito

**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Protocollo e data vedi segnatura

Da ciò premesso risulta chiaro che in via del tutto eccezionale e per un solo anno si possa procedere al trattenimento di un alunno alla scuola dell'infanzia al compimento del sesto anno di età, nei casi previsti dalla normativa vigente, per situazioni eccezionali, inerenti casistiche limitate e ben documentate, ferme restando le responsabilità del Dirigente Scolastico della scuola primaria accogliente, in merito alla decisione.

Va ricordato, inoltre, che non esistono condizioni tali da precludere l'esercizio del diritto/dovere all'istruzione e alla formazione e che a tutti gli alunni deve essere assicurato il diritto alla personalizzazione degli apprendimenti e degli interventi educativi, previsto dalla legge 53/2003.

Premettendo che la possibilità di permanenza nella scuola dell'infanzia si realizza tramite un'assunzione di responsabilità, in merito alla decisione finale, da parte del Dirigente scolastico della scuola primaria accogliente, si forniscono di seguito indicazioni sulla documentazione da presentare:

- richiesta di trattenimento presentata dalla famiglia, corredata da specifica certificazione e circostanziata relazione degli specialisti che seguono il minore;
- parere degli insegnanti di classe e del personale educativo/assistenziale della scuola dell'infanzia di provenienza;
- progetto educativo-didattico specifico, elaborato dalla scuola dell'infanzia, consistente in una dettagliata esposizione degli interventi pedagogico-didattici e organizzativi che si intendono effettuare ai fini del trattenimento illustrando e specificando obiettivi concreti e misurabili, strategie, attività, criteri, metodi di valutazione e risultati attesi e non limitandosi alla descrizione delle caratteristiche e della situazione dell'alunno con disabilità.
- PEI dell'alunno e verbali dei GLO (iniziale, intermedio e finale)
- ogni altro elemento utile a definire il caso.

Il Dirigente scolastico, sentito il GLI (Gruppo di lavoro per l'inclusione scolastica) e la Funzione strumentale per l'inclusione, potrà quindi disporre in merito al trattenimento, con dispositivo motivato, che verrà emanato entro due settimane dal termine ultimo delle iscrizioni (31 gennaio 2025); nelle more della formalizzazione dell'atto di trattenimento, la famiglia dovrà regolarmente procedere all'iscrizione dell'alunno alla classe prima nei tempi e nei modi previsti dalla circolare ministeriale n. 47577 del 26/11/2024. Una volta formalizzato il decreto di trattenimento l'iscrizione verrà annullata.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

dott.ssa Simona Piraino

(documento firmato digitalmente  
ai sensi del CAD e norme ad esso connesse)